



COMUNE DI  
CASTELNUOVO BOZZENTE  
(Provincia di Como)

REGOLAMENTO  
PER L'INSTALLAZIONE E  
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL  
TERRITORIO COMUNALE

## **INDICE**

**Articolo 1** – Premessa e finalità;

**Articolo 2** – Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza;

**Articolo 3** – Limiti di utilizzo;

**Articolo 4** – Responsabilità e incarichi della gestione e del trattamento dei dati;

**Articolo 5** – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali;

**Articolo 6** – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia;

**Articolo 7** – Informativa ai cittadini;

**Articolo 8** – Sicurezza dei dati;

**Articolo 9** – Cessazione del trattamento;

**Articolo 10** – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali;

**Articolo 11** – Norma di rinvio;

**Allegato A** – Individuazione dei punti di installazione degli impianti

## **Articolo 1 – Principi generali e finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dai dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano gestito ed impiegato dal Comune di Castelnuovo Bozzente - Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare attenzione alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità e proporzionalità:

- a. Principio di liceità: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli artt. 18-22 del Codice Civile.
- b. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- c. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione dei beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal "Codice per la protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e quanto disposto nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004;

4. Le finalità istituzionali dell'impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castelnuovo Bozzente, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e della L.R. 14.04.2003, n. 4, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:

- a. Tutela del patrimonio;
- b. Rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
- c. Rilevare infrazioni al Codice della Strada;
- d. Vigilare sul pubblico traffico;
- e. Attivazione di misure integrative e sussidiarie di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale.

5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

6. L'impianto non sarà utilizzato per scopi diversi da quelli descritti.

## **Articolo 2 - Criteri di individuazione delle aree assoggettate alla videosorveglianza**

1. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza, il Comune di Castelnuovo Bozzente deve tener conto:
  - a. del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
  - b. delle norme dello Statuto dei Lavoratori (art. 4 legge 300/1970) che vietano l'installazione di sistemi di controllo a distanza nei luoghi di lavoro;
  - c. del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
  - d. del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell'immagine ed il principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
  - e. dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
  - f. del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
  - g. della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati od atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque, alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.
  
2. Nell'individuazione delle aree da assoggettare alla videosorveglianza è ritenuto di particolare rilevanza sociale il controllo delle aree frequentate da minori o comunque dove la presenza di minori sia meno sottoposta al controllo dei genitori.

## **Articolo 3 – Limiti di utilizzo**

1. Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'art. 1 del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue.
2. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
4. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientata alla raccolta ed al trattamento dei dati sensibili.

## **Articolo 4 - Responsabili e incaricati della gestione e del trattamento dei dati**

1. Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito della Polizia Locale, ai sensi della legge 675/96 è individuato nella persona del Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco.
2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

3. Egli custodisce le chiavi degli edifici e degli armadietti in cui sono posizionati i server, la chiave dell'armadio (nell'ufficio di Polizia Locale) destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
4. Il responsabile del trattamento provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati nonché autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nel caso in cui sia indispensabile per gli scopi conseguiti, a visionare le registrazioni.
5. La designazione di eventuali incaricati esterni può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alla scelta del titolare del trattamento.

### **Articolo 5 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
  - e. trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
3. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate nei punti indicati nell'allegata planimetria (allegato "A").
4. Le telecamere di cui al precedente comma 3 hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione redatta dall'Ufficio Tecnico, secondo quanto concordato con le ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso l'Ufficio di Polizia Locale.
5. La conservazione delle immagini videoregistrate deve essere limitata a un ristretto periodo di tempo successivo alla rilevazione, in base alle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personale, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.  
Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.  
Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato - ove tecnicamente possibile - la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

## **Articolo 6 - Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o tutela ambientale e del patrimonio del Comune di Castelnuovo Bozzente, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 5, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e di Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia Giudiziaria.
5. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono fare richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

## **Articolo 7 - Informativa ai cittadini**

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell' eventuale registrazione.
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e delle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
4. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
5. Il supporto con l'informativa deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita o immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

## **Articolo 8 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati in un PC server, posto nel ced, i quali accentrano il segnale proveniente dalle telecamere. Per motivi di robustezza del sistema e di sicurezza i server sono di tipo "cieco", cioè privi di monitor e si limitano a registrare in continuo o su evento le immagini trasmesse dalle rispettive telecamere. I PC server sono custoditi all'interno di appositi armadi in metallo con relativa chiusura di sicurezza e stabilmente ancorati.

1. Le chiavi di accesso agli armadietti contenenti i server sono solo in possesso al personale di cui all'art. 4.

### **Articolo 9 - Cessazione del trattamento**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
  - a. distrutti;
  - b. conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
  - c. conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12 del codice per la protezione dei dati personali;
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

### **Articolo 10 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i. .

### **Articolo 11 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché alla normativa vigente, sia speciale che generale.